

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PERVENUTO IL
14 MAG. 2009
SEGRETARIA PRESIDENZA

Il Cancelliere
Dott.ssa Roberta BELTRACCHI

Tribunale di Milano

Sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale

Al Signor Presidente del Tribunale
Sede

Protocollo per la redazione degli atti processuali della Sezione specializzata

Premessa/obiettivo/metodo

1. Uno dei punti critici del rito civile vigente consiste nel difetto di adeguata regolamentazione degli atti del processo, complessivamente considerati (atti delle parti e sentenze).
2. Una migliore strutturazione di tali atti può agevolare la loro comprensione, contribuendo a ridurre i tempi di decisione della causa e di stesura della sentenza.
3. Per il raggiungimento dello scopo può farsi riferimento alle "Istruzioni pratiche alle parti", impartite dal Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, già in larga parte utilizzate dagli avvocati italiani che spesso si occupano di proprietà intellettuale anche in Europa.
4. Tali regole sono compatibili con il nostro processo civile, con specifico riferimento ai paragrafi C. e D. (lunghezza e struttura degli atti), trovando la loro giustificazione nell'art. 121 cpc, che, relativamente agli atti del processo, richiede la "forma più idonea al raggiungimento del loro scopo", ossia quella più funzionale alla realizzazione del (giusto) processo.
5. Nessuna limitazione ai diritti della difesa ne deriverebbe, considerato che una esposizione strutturata delle argomentazioni difensive può solo giovare alla loro efficacia e che ciò non impedirebbe la valutazione complessiva delle domande e conclusioni delle parti, richiesta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18096/02).
6. Anche l'eventuale impugnazione della sentenza, che dovrebbe essere analogamente strutturata, sarebbe facilitata.

Sperimentazione condivisa

7. In occasione dell'incontro di studio tenutosi il 18 marzo us, organizzato congiuntamente dalla Formazione decentrata milanese, dall'Osservatorio e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, tale iniziativa della Sezione è stata oggetto di presentazione ed ha ricevuto il consenso del Presidente del Tribunale, nonché del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
8. Su queste basi può essere avviata una prima sperimentazione, con riferimento alla fase della decisione, con applicazione di tali criteri in modalità condivisa fra le parti ed il giudice.
9. In questa fase la sperimentazione potrebbe avere ad oggetto la sola stesura della comparsa conclusionale (oltre alla replica), ed essere stabilita, nel contraddittorio delle parti, in sede di chiusura della fase istruttoria e rinvio per la precisazione delle conclusioni, con individuazione dei dettagli in occasione della successiva precisazione delle conclusioni (relativamente allo schema della conclusionale ed al numero delle pagine che i difensori delle parti ritengono necessarie/sufficienti).

10. In una fase successiva si potranno estendere tali regole uniformi anche alla fase introduttiva del giudizio, come potrebbe farsi sin d'ora, su base volontaria.
11. In tal caso, l'attore potrebbe spontaneamente attenersi ai criteri del presente protocollo, invitando il convenuto a fare altrettanto nella comparsa di costituzione. Il convenuto potrebbe uniformarsi allo schema proposto dall'attore, inserendo le proprie ulteriori difese.

Criteri

12. Ai fini della stesura delle comparse conclusionali e delle memorie di replica dovrebbe farsi riferimento alle seguenti regole:
13. In occasione dell'udienza precedente rispetto a quella di precisazione delle conclusioni, il giudice inviterà le parti a predisporre una scaletta dei principali argomenti da trattare nelle comparse conclusionali.
14. Le parti dovrebbero, altresì, indicare il numero delle pagine ritenute sufficienti per l'illustrazione delle argomentazioni difensive.
15. Il momento esatto della predisposizione dello schema dell'atto conclusivo dovrebbe essere scelto secondo le esigenze delle parti, al fine di evitare aggravii a carico dei difensori, che devono poter provvedere all'incombente in un momento da loro già destinato allo studio della causa.
16. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni la proposta di ciascuna parte sarà valutata con il giudice, al fine di concordare uno schema condiviso.
17. Tale schema comune costituirà la base per la stesura delle comparse conclusionali, che dovranno essere suddivise in capitoli e relativi paragrafi ed accompagnate da un indice.
18. La parte introduttiva della comparsa conclusionale dovrebbe riportare le conclusioni precisate ed *"essere seguita da una breve esposizione dei fatti all'origine della controversia"*, così da evidenziare con immediatezza le questioni di fatto sottoposte al giudice.
19. La successiva *"argomentazione giuridica dovrebbe essere strutturata in funzione dei motivi dedotti"*, sulla base delle domande proposte e delle eccezioni sollevate, secondo un criterio di concatenazione logica.
20. Seguirà la stesura della sentenza che verrà redatta adottando i medesimi criteri, con la possibilità, nei casi compatibili, di far ricorso alla motivazione *per relationem* (art. 16.5 d.lgs. 5/03, vds. Trib. Monza n. 2113/08).

Milano 14 maggio 2009

**Il Presidente f.f.
dott. Cesare de Sapia**

